




**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER
IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE
LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO**

CIG: B2A1BD1AD5

CPV: 63710000-9

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 2 di 29

INDICE

TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA	4
ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE	4
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO	4
ART. 3 - OPZIONI PER RINNOVO CONTRATTO	4
ART. 4 - REVISIONE PREZZI E RINEGOZIAZIONE	4
ART. 5 - MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO	5
ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	5
ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	7
ART. 8 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	7
ART. 9 - PAGAMENTI	7
ART. 10 - PAGAMENTI A SALDO	8
ART. 11- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	9
ART. 12 – CESSIONE DEL CREDITO	9
ART. 13 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)	9
ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	9
ART. 16 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI	11
ART. 17 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE	11
ART. 18 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	11
ART. 19 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO	13
ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA.....	15
ART. 21 – GARANZIA DEFINITIVA	15
ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	17
ART. 24 – GESTIONE DEI SINISTRI	17
ART. 25 – VERIFICA DI CONFORMITA'	18
ART. 26 - RISERVATEZZA	19
ART. 27 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI	19
ART. 28 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE	19



ART. 29 - RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE 20

ART. 30 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

21

ART. 31 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 21

ART. 32 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI 22

ART. 33 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA..... 22

ART. 34 - FORO COMPETENTE..... 22


TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE 22

ART. 38 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 22

**ART. 39 – DOTAZIONI PER CONTROLLO TITOLI DI VIAGGIO E
COMPILAZIONE DEL VERBALE..... 23**

ART. 40 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 24

ART. 41 – ELENCO ALLEGATI..... 26

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 4 di 29

TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La prestazione principale del presente appalto consiste nel servizio di contrasto all'evasione tariffaria sulle linee dell'area urbana di Bergamo e precisamente:

- a) Pianificazione dei controlli dell'utenza a bordo autobus funicolari e tram, da condividere con ATB e attuare a seguito di conferma di quest'ultima;
- b) Verifica del possesso e controllo di validità dei titoli di viaggio di tutti i passeggeri a bordo dei mezzi oggetto dell'attività;
- c) Contestazione della violazione ed emissione del relativo verbale in caso di inadempienza alle norme tariffarie, con regolazione dell'eventuale pagamento contestuale;
- d) Rendicontazione giornaliera dell'attività svolta, delle sanzioni emesse e incassate;
- e) Verifiche a campione dei passeggeri trasportati e dei tassi di evasione tariffaria;
- f) Supporto ad ATB nella gestione dei reclami/contestazioni relativi a verbali elevati da proprio personale.

Non vi sono prestazioni secondarie nel presente appalto.

Le prestazioni devono essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 24 mesi dalla firma del contratto e, se antecedente, dal verbale di avvio della prestazione con eventuale possibilità di rinnovo da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo articolo.

ART. 3 - OPZIONI PER RINNOVO CONTRATTO

La ditta appaltatrice si obbliga a rinnovare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di due anni successivi a quello previsto al precedente articolo.

Il rinnovo potrà riguardare le seguenti condizioni:

- Modifica delle modalità di espletamento del servizio;
- Possibilità di ampliamento o riduzione del servizio;

Il diritto di opzione al rinnovo è esercitabile dalla stazione appaltante, **disgiuntamente** per il terzo e per il quarto anno, successivi ai due iniziali.


L'opzione del rinnovo va esercitata entro quattro mesi precedenti l'anno per il quale si intende rinnovare il contratto.

Durante il periodo di rinnovo del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi.

Nel caso in cui alla scadenza del contratto siano in corso le operazioni di aggiudicazione della nuova gara di appalto la ditta appaltatrice si obbliga, ai sensi dell'art. 120, c. 11 del D.Lvo n. 36/23 e smi, a prorogare il contratto in essere ai medesimi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante per il tempo strettamente necessario a giungere alla nuova aggiudicazione.

ART. 4 - REVISIONE PREZZI E RINEGOZIAZIONE

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lvo n. 36/23 la stazione appaltante procederà alla revisione dei prezzi come indicato nella medesima norma e secondo quanto di seguito riportato.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 5 di 29

La clausola di revisione non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della prestazione in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, pubblicati unitamente alla sua metodologia sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

In attesa che vengano definiti gli indici suddetti per l'adeguamento annuo, si procederà all'applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3.- Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del contratto con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la firma *(a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1° ottobre 2024, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 1° ottobre 2025 prendendo come riferimento la variazione ISTAT FOI decorsa tra il 30.9.2024 e il 30.9.2025)*.

Ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 120, c. 8 del D.lvo n. 36/23 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

ART. 5 - MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO


Le modalità di espletamento dei servizi oggetto del presente appalto sono esplicitamente declinate nella parte prestazionale del presente capitolato.

ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Impresa deve impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa deve comunicare prima dell'avvio del servizio al Direttore dell'esecuzione:

- l'elenco nominativo del personale impiegato, ivi compresi eventuali sostituti, e dei relativi turni di servizio;
- il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 6 di 29

e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore multiservizi e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 11, c. 1 del D.Lvo n. 36/23 e smi;
- deve provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- deve provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;
- deve provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del contratto.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.


Tutto il personale in servizio deve mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa deve attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa deve prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

L'Impresa deve garantire, per tutto l'arco temporale di durata dell'affidamento del servizio, che il personale impiegato sia in possesso dei seguenti requisiti:

- avere un'età non inferiore a 21 anni;
- non aver subito condanne anche non definitive, né applicazione di pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 cpp, per delitti non colposi (come da dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.46 DPR 455/2000);
- non essere sottoposto né stato sottoposto a misure di prevenzione restrittive della libertà personale, ovvero destinatario di provvedimenti di cui all'art.6 legge 401/1989;
- essere idoneo in conformità al D.Lgs. 81/2008 a seguito di specifica visita medica a cura e spese della ditta appaltatrice;
- aver conseguito almeno la licenza di scuola media inferiore;
- avere perfetta conoscenza della lingua italiana e preferibilmente conoscenza della lingua inglese, almeno livello A1.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 7 di 29

L'impresa aggiudicataria del servizio è tenuta ad applicare la clausola sociale di cui all'art. 57, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023. A tal fine sono pubblicati i dati relativi agli inquadramenti del personale che attualmente è impiegato nello svolgimento del servizio oggetto della presente gara.

ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- riversare gli importi mensili incassati in vettura, in contanti, sul conto corrente indicato da ATB entro il giorno 10 di ciascun mese successivo;
- la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista nel presente capitolato, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni deve essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti all'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.

ART. 8 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

All'Impresa, ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al D.lvo n. 36/23, non sarà riconosciuta l'anticipazione di cui all'art. 125, c. 1 del D.Lvo n. 36/23 e smi trattandosi di servizi che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

ART. 9 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo fisso, calcolato sulla base degli importi unitari dell'offerta presentata in gara precisati nel Modello 4, sarà effettuato mensilmente, a seguito di verifica da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto circa i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento distinti per gestore delle linee (ATB/TEB), avendo ricevuto, dall'Aggiudicatario, la tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento suddivise per Agente e turni.

L'Aggiudicatario trasmetterà inoltre il dettaglio delle sanzioni incassate in vettura su cui poi sarà calcolata la quota parte da riconoscere alla ditta a titolo di corrispettivo variabile (aggio).

Gli importi mensili incassati in vettura, in contanti, dovranno essere riversati dall'Aggiudicatario sul conto corrente indicato da ATB entro il giorno 10 di ciascun mese successivo.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 8 di 29

A seguito della suddetta verifica mensile con esito positivo e relativo riscontro da parte del DEC/RUP, la ditta potrà emettere la fattura relativa al corrispettivo fisso riferito al servizio effettivamente svolto nel mese di competenza.

In merito al corrispettivo variabile (aggio) l'Aggiudicatario potrà emettere fattura mensile successivamente alla ricezione da parte di ATB della tabella riassuntiva delle sanzioni incassate (in vettura ed entro 60gg), ai fini del calcolo del corrispettivo variabile.

Il pagamento della parte variabile avverrà nel rispetto dei tempi indicati dal seguente schema, **riportato a titolo esemplificativo:**

Mese di riferimento	Calcolo competenza	Data di Emissione Fattura	Data di pagamento fattura
Ottobre 2024	Quota variabile maturata sulle sanzioni emesse nel mese di Ottobre 2024 e incassate entro 60gg	31 Gennaio 2025	30gg data fattura fine mese
Novembre 2024	Quota variabile maturata sulle sanzioni emesse nel mese di Novembre 2024 e incassate entro 60gg	28 Febbraio 2025	30gg data fattura fine mese

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, c. 6 del D.Lvo n. 36/23 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:


- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

ART. 10 - PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni è subordinato al certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 125, c. 7 del D.Lvo n. 36/23 e smi.

A tal fine, la ditta deve depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:

- dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi, resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 9 di 29

- dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

ART. 11- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 12 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 120, c. 12 del D.Lgs. 36/23 e smi e l'art. 6 dell'allegato II.14 al D.Lvo n. 36/23 in forza dell'art. 39 del medesimo allegato II.14. In caso venga accolta la cessione del credito si segnala, sin da ora, che il pagamento al cessionario sarà effettuato solo dopo le verifiche di rito previste dalla vigente normativa in capo al cedente.

ART. 13 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

Ai sensi dell'art. 114, c. 7 e seguenti del D.Lvo n. 36/23 e smi la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione del contratto che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito nell'allegato II.14 al D.Lvo n. 36/23.


Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

La ditta appaltatrice deve conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore; in caso di dissenso su quanto disposto dal DEC la ditta appaltatrice deve comunque eseguire quanto ordinato dal DEC stesso apponendo, eventualmente, riserva sui documenti contabili.

ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 17 del D.Lvo 36/23 e smi, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione, il RUP e l'Aggiudicatario sottoscrivono il verbale di avvio.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 10 di 29

Quando nei casi previsti dall'articolo 17, c. 9, del D.Lvo n. 36/23, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica o variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.


In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti. Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del D. Lvo n. 36/23 e sopradescritte all'esecutore è riconosciuto un risarcimento sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9.10.2002, n. 231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 11 di 29

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

ART. 16 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso ed elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, per sottoscrizione ed invio all'esecutore.


ART. 17 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 18 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 120, c. 9 del D.Lvo n. 36/23 e dell'art. 5, c. 6 dell'allegato II.14 al D.Lvo n. 36/23, la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 12 di 29

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lvo n. 36/23 e smi la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione;
- b) per la sopravvenuta necessità di servizi supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:
 - 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
 - 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 del D.Lvo n. 36/23;
 - 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Nei casi di cui sopra lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.


Il contratto può parimenti essere modificato, oltre a quanto previsto sopra, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14;
- b) il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3 dell'art. 120 del D.Lvo n. 36/23, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 13 di 29

un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti alla precedente lettera d).

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati secondo quanto previsto nell'art. 35 dell'allegato II.14 al D.lvo n. 36/23.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 19 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 119 del D.Lvo 36/23 e smi.


A pena di nullità non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle prestazioni principali e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lvo n. 36/23 e smi le prestazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sono le seguenti: tutte le prestazioni di cui all'art.1 del presente capitolato speciale.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 14 di 29

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lvo n. 36/23 e smi e il possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 100 del D.lgs. 36/23 e smi in relazione alla prestazione subappaltata.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Ai sensi dell'art. 119, c. 17 del D.lvo n. 36/23 in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività nei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali le prestazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd subappalto a cascata)

Per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:


- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Negli altri casi si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al periodo precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 119 del D.lgs. 36/23 e smi, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione deve svolgere le seguenti funzioni:

- a) verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
- b) controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 15 di 29

d) provvedere, senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lvo n. 50/16 e smi.

La ditta appaltatrice deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del codice civile e dell'articolo 120 c. 1 lett. d) del D.lgs. 36/23 e smi a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione

ART. 21 – GARANZIA DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa deve procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 117 del D.lgs. 36/23 e smi.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.


La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione oggetto del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 16 di 29

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabile. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

La garanzia definitiva può essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione della prestazione risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

ART. 22 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa deve stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti alla propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 5 (cinque) milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) deve esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.


Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa deve avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

Nel caso in cui la polizza abbia scadenza nel corso di vigenza del presente appalto, la ditta appaltatrice deve depositare alla stazione appaltante quietanza del pagamento del premio entro 10 giorni dal rinnovo della polizza.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa deve contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 17 di 29

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), deve consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto" (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 24 – GESTIONE DEI SINISTRI


Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP.

Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 18 di 29

- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 25 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 116, c. 1 del D.lvo n. 36/23 e dell'art. 36 dell'allegato II.14 al D.Lvo n. 36/23 le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice.

Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell'emissione dello stato di avanzamento del servizio e connesso certificato di pagamento. La verifica di conformità finale e complessiva ai sensi dell'art. 116, c. 2 del D.Lvo n. 36/23 e smi, deve essere conclusa entro 6 mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.


Il certificato di verifica di conformità, anche in formato digitale, contiene almeno:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- e) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
- f) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo.

Resta ferma la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il RUP, sottoscritto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo deve sottoscrivere nel termine di 15 giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità.

Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 19 di 29

ART. 26 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui deve svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 27 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:


Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
per ogni giorno di svolgimento irregolare del servizio, compreso il mancato rispetto degli orari	40	0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale
per ogni giorno di mancato servizio che non sia stato preventivamente comunicato compreso il mancato rispetto degli orari	40	0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale
per ogni irregolarità derivante da comportamenti scorretti o trascuratezza negli atteggiamenti segnalati dai passeggeri e da questi opportunamente documentati (denunce presso le autorità, testimonianze, ecc)	40	0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, deve fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 28 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 20 di 29

Grave errore	Art. Capitolato
Mancato possesso dei requisiti del personale che svolge attività di accertamento e del CCNL di riferimento	6
Divulgazione dei dati forniti per lo svolgimento dell'attività e utilizzo inappropriato degli strumenti messi a disposizione	26
Mancato versamento delle somme incassate in contanti direttamente in vettura entro i termini stabiliti	7 e 9

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 122 e seguenti del D.Lvo n. 36/23.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente deve sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 29 - RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.


Le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità esecutive previste dal capitolato speciale d'appalto;
- le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 21 di 29

Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento della prestazione, ed ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui sopra, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell'esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 211 del D.Lgs. 36/23 e smi.

ART. 30 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/23 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.


La ditta appaltatrice nello svolgimento delle prestazioni si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.Lgs. 231/2001 e smi adottato dalla Stazione appaltante e pubblicato sul sito internet aziendale.

ART. 31 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 22 di 29

garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso. La ditta appaltatrice dichiara:

- di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
- di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
- di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
- di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
- di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

ART. 32 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in modalità digitale nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

ART. 33 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa deve essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 34 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE

ART. 38 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto pubblico locale dell'area urbana di Bergamo si articola su nr. 13 linee di autobus, nr. 2 funicolari e nr. 1 linea tramviaria (che diventeranno nr.2 nel corso del 2026).

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 23 di 29

Il servizio tramviario è svolto da TEB S.p.A. società del gruppo ATB, il servizio di TPL su gomma è svolto da ATB Consorzio scarl (composta da ATB Servizi, Autoservizi Locatelli, TBSO, Arriva).

L'attività di verifica dei titoli di viaggio viene effettuata anche da personale ATB attraverso proprio personale ispettivo (VTV), pertanto l'Impresa deve concordare settimanalmente con il Committente la pianificazione delle proprie attività di verifica in modo da non sovrapporsi.

Il servizio è svolto prevalentemente dal lunedì al sabato; l'Impresa si rende inoltre disponibile ad effettuare sporadiche attività di verifica nei giorni festivi, oltre a quelle già previste nell'offerta, concordando preventivamente con ATB il programma delle attività.

La durata totale del turno giornaliero è pari a sei ore e quaranta minuti (6:40), da svolgersi di norma nell'arco temporale compreso tra le ore 6:00 (sei) e le ore 22:00 (ventidue). Lo svolgimento dell'attività verrà calcolata dalla salita sul primo mezzo sino al termine dell'ultimo controllo. L'impresa trasmette settimanalmente al Committente il report degli orari del servizio effettivamente erogato e il Committente si riserva il diritto di verificarne la corrispondenza in qualsiasi momento.

La verifica dei titoli di viaggio deve essere garantita con le seguenti modalità:

- Autobus: 4 giorni/sett. con l'impiego almeno 2 squadre al giorno composte ciascuna da 3 agenti accertatori operanti contemporaneamente sul medesimo autobus;
- Tram: 2 giorni/sett. con l'impiego di 1 squadra al giorno composta da 4 agenti accertatori operanti contemporaneamente sul medesimo tram.

Il personale individuato dall'Impresa effettua il servizio in borghese con tesserino di riconoscimento, rilasciato da ATB, che deve essere esposto e ben visibile durante l'attività di controllo; inoltre, deve effettuare la salita e la discesa dai mezzi solamente presso le fermate autorizzate.

L'Impresa si assume la piena responsabilità del servizio per rendere le proprie prestazioni con il più elevato livello qualitativo, organizzando e dirigendo in termini conseguenti le proprie risorse ed assumendo in via esclusiva ogni rischio di impresa.

Le attività di cui al presente appalto devono essere eseguite in assoluta autonomia organizzativa da parte dell'Impresa con proprio personale dipendente regolarmente assunto e formato.


ART. 39 – DOTAZIONI PER CONTROLLO TITOLI DI VIAGGIO E COMPILAZIONE DEL VERBALE

L'Appaltatore, per lo svolgimento dell'attività ispettiva, adotta le procedure e i mezzi (intesi anche quali strumenti e applicazioni informatiche) già in uso ad ATB, idonei per ottimizzare i flussi dei dati ed il rispetto della normativa in materia di contrasto all'evasione tariffaria. ATB, per lo svolgimento del servizio, consegnerà a titolo d'uso gratuito all'Appaltatore le seguenti dotazioni tecniche di proprietà di ATB:

- PDA/POS, modello VEGA3000 V3M2, uno per ogni Agente Accertatore che effettuerà il servizio per il controllo dei titoli di viaggio (SBE), la stampa delle sanzioni e la ricezione dei pagamenti elettronici
- cartellino identificativo personale
- badge AVM
- bollettini di ccp prestampati

In caso di smarrimento e/o danno ai suddetti dispositivi la Committente provvederà a quantificare e fatturare all'Appaltatore il costo sostenuto per il riacquisto o la riparazione.

L'Appaltatore metterà a disposizione di ciascun agente accertatore un dispositivo smartphone con sistema operativo Android che dovrà collegarsi tramite bluetooth al PDA/POS e dovrà essere compatibile con le applicazioni o collegamenti web services che verranno installati dalla Committente per la compilazione dei verbali, il controllo dei titoli di viaggio e il monitoraggio dei sistemi di vendita presenti a bordo autobus (emettitrici ed EMV).

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 24 di 29

Le applicazioni installate sui dispositivi saranno consegnate e rimarranno a disposizione dell'Appaltatore che si farà carico di consegnarli ai propri Agenti Accertatori e dagli stessi custoditi con la dovuta diligenza.

L'Appaltatore si fa carico inoltre dell'operatività e del funzionamento di detti dispositivi (provvedendo alla loro periodica ricarica), informando tempestivamente la Committente di ogni anomalia, guasto o malfunzionamento, eventualmente rilevato nel corso dell'attività, che interverrà nel minor tempo possibile per la risoluzione dell'anomalia.

Il Fornitore si impegna, al termine del contratto, a restituire tutti gli strumenti Hardware forniti e a disinstallare le applicazioni software fornite dalla Committente e installate sui propri dispositivi per lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto alla presenza del referente indicato da quest'ultima e rilasciando apposita dichiarazione di cancellazione. In caso contrario non sarà possibile attestare la regolare esecuzione del servizio, propedeutico al saldo finale nonché allo svincolo della polizza fideiussoria.

ART. 40 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Le prestazioni indicate all'art. 1, ai punti a, b, c, d, e, f, includono le seguenti attività:

a) Pianificazione dei controlli dell'utenza a bordo autobus, funicolari e tram da condividere con ATB e attuare a seguito di conferma di quest'ultima

L'appaltatore deve proporre il calendario bisettimanale dei controlli previsti sulle linee dell'Area Urbana di Bergamo e nelle zone del sistema tariffario "ATB System", nelle diverse fasce orarie di tutti i giorni feriali, impiegando personale su turni di durata 6h e 40min, da svolgersi in orario diurno compreso tra le 6.00 e le 22.00.

La pianificazione deve tener conto dei dati statistici forniti mensilmente dalla Committente, ponendo particolare attenzione alla variazione dell'indice di evasione, in modo da intensificare i controlli di conseguenza, nonché ai punti critici della rete, garantendo comunque una distribuzione capillare del servizio di controllo su tutte le linee dell'Area Urbana nell'arco di ciascun mese di servizio.

Le squadre, al fine di garantire sempre un efficace e completo controllo di tutti i passeggeri presenti a bordo dei mezzi, dovranno essere composte da minimo nr. 3 Agenti accertatori per il servizio sulle linee bus e da minimo nr. 4 Agenti accertatori per le linee Tram.

Il servizio a bordo delle linee bus è previsto per almeno 4gg/sett con nr. 2 squadre/giorno.

Il servizio a bordo delle linee Tram è previsto con frequenza 2gg/sett con nr. 1 squadra/giorno.


Eventuali variazioni sulla composizione delle squadre dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dalla Committente.

Entro il martedì della settimana precedente al servizio, l'Appaltatore dovrà presentare alla Committente il piano dei controlli che verrà valutato ed approvato, oppure modificato da quest'ultima e restituito per conferma entro il successivo venerdì.

b) Verifica del possesso e controllo di validità dei titoli di viaggio di tutti i passeggeri a bordo dei mezzi oggetto dell'attività

Le squadre di controllo devono effettuare la verifica del possesso di valido (in base all'orario della verifica) ed idoneo (in base alla zona tariffaria al momento della verifica) titolo di viaggio, sia esso biglietto o abbonamento, nei confronti di tutti i passeggeri presenti a bordo autobus posizionandosi alle fermate autorizzate, controllando dapprima quelli in discesa e successivamente salendo a bordo per ultimare le verifiche.

Gli Agenti della squadra al momento della salita in vettura devono disporsi uno per ciascuna porta del mezzo, in modo da verificare i passeggeri in fase di discesa da ciascuna.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 25 di 29

Per il controllo dei titoli di viaggio ogni Agente accertatore deve utilizzare tutti gli strumenti necessari alla verifica a lui assegnati in base alla tipologia di titolo di viaggio da controllare:

- lettori PDA, per la lettura dei titoli di viaggio elettronici;
- Applicazioni varie o collegamenti web services, per la verifica delle varie tipologie di titoli di viaggio (acquistati con Carta bancaria, tessere IVOL, IVOP, Agevolate regionali) e installate sui dispositivi mobile;
- ogni altro strumento HD o SW che si renderà necessario per il controllo di ulteriori tipologie di titoli di viaggio che verranno emessi durante la durata dell'appalto

c) Contestazione della violazione ed emissione del relativo verbale in caso di inadempienza alle norme tariffarie, con regolazione dell'eventuale pagamento contestuale

In caso di riscontrata irregolarità nei confronti di uno o più passeggeri (assenza di biglietto o abbonamento, titolo di viaggio con tariffa inadeguata o non valido, biglietto acquistato o convalidato durante l'attività di controllo, ecc) l'Agente accertatore deve procedere con la contestazione immediata della violazione utilizzando l'apposita App installata sul dispositivo mobile assegnatogli. L'identificazione del trasgressore deve avvenire attraverso verifica di un documento d'identità e, qualora questo ne fosse sprovvisto, l'Agente accertatore deve raccogliere più elementi possibili utili a certificare i dati rilasciati dal trasgressore (nome e cognome, domicilio e residenza, numero di telefono, testimoni, ecc) cercando di limitare il più possibile la raccolta dei dati attraverso dichiarazioni verbali.

L'Agente accertatore prima di concludere il processo di compilazione è tenuto ad informare il trasgressore della possibilità di pagamento immediato a sue mani, sia in contanti sia attraverso carta di credito bancaria, beneficiando di una riduzione dell'importo della violazione.

Le sanzioni incassate in contanti verranno contabilizzate a fine di ogni mese e versate dall'Appaltatore alla Committente attraverso bonifico bancario, entro il decimo giorno del mese successivo.

Le sanzioni pagate in vettura attraverso carta di credito bancaria vengono incassate direttamente sui conti della Committente.

d) Rendicontazione giornaliera dell'attività svolta, delle sanzioni emesse e incassate


Ogni Agente accertatore deve compilare il "Rapporto di servizio" per ogni autobus controllato, attraverso l'App installata sul dispositivo mobile a lui assegnato e riportando scrupolosamente tutti dati richiesti nelle varie schermate, ponendo particolare attenzione nell'indicare i passeggeri controllati, le sanzioni emesse e non incassate e le sanzioni emesse e incassate in vettura.

L'Appaltatore deve inviare alla Committente con cadenza settimanale il file di riepilogo in formato xls delle sanzioni incassate in contanti e tramite carta di credito bancaria suddivise per Agente accertatore.

e) Verifiche a campione dei passeggeri trasportati e dei tassi di evasione tariffaria

La Committente si riserva la possibilità di richiedere all'Appaltatore di svolgere attività di monitoraggio del servizio a bordo dei mezzi o presso le fermate, da effettuare in particolari zone e su specifiche linee opportunamente identificate, per il conteggio dei passeggeri trasportati.

I dati verranno forniti dall'Appaltatore alla Committente il giorno successivo lo svolgimento delle attività di monitoraggio e saranno utilizzati da quest'ultima per valutare eventuali correttivi da apportare al servizio o una differente programmazione dello stesso.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA URBANA DI BERGAMO	Luglio 2024
		Pagina 26 di 29

f) Supporto ad ATB nella gestione dei reclami/contestazioni relativi a verbali elevati da proprio personale

L'Appaltatore deve garantire alla Committente tutta l'assistenza necessaria a fare chiarezza in caso di contestazioni o ricorsi che dovessero pervenire alla stessa a seguito di verbali emessi dal proprio personale.

La Committente trasmetterà formale richiesta di chiarimento all'Appaltatore a mezzo email e quest'ultimo fornirà riscontro dettagliato entro le 48h successive dalla ricezione della comunicazione.

ART. 41 – ELENCO ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale d'appalto i seguenti allegati, di seguito riportati:

Allegato 1: piano dei controlli bisettimanali (rif. art. 40 a)

Allegato 2: rapporto di servizio giornaliero dell'agente accertatore (rif. art. 40 d)

Allegato 3: riepilogo settimanale sanzioni incassate per agente accertatore (rif. art. 40 d)



**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE TARIFFARIA SULLE LINEE DELL'AREA
URBANA DI BERGAMO**

Luglio 2024

Pagina 27 di 29

ALLEGATO 1: piano dei controlli bisettimanali (rif. art. 40 a)

Schema tipo piano di controllo


SQUADRA 1									
DATA SERVIZIO	MATR. AGENTI	N. AGENTI	ORA INIZIO	ORA FINE	ORE TURNO	ZONA	LINEA	FERMATA DI PARTENZA	NOTE SERVIZIO
lunedì 30 settembre 2024	9001 - 9002 - 9003	3	09:00	15:40	20:00	6	8	Via Zambonate dir. Curno	
martedì 1 ottobre 2024	9001 - 9002 - 9003	3	10:30	17:10	20:00	3	8	Via Maj dir. Seriate	
mercoledì 2 ottobre 2024	9001 - 9002 - 9003	3	06:00	12:40	20:00	T1	T1	Stazione Bergamo	zona 00 e 12
giovedì 3 ottobre 2024	9001 - 9002 - 9003	3	10:00	16:40	20:00	1	7	Piazzale Oberdan dir. Valtesse	
venerdì 4 ottobre 2024	9001 - 9002 - 9003	3	12:00	18:40	20:00	2	5	Via Suardi dir. Torre Boldone	
sabato 5 ottobre 2024	9001 - 9002 - 9003	3	13:00	19:40	20:00	T1	T1	Ranica dir. Albino	
domenica 6 ottobre 2024	9001 - 9002 - 9003								
lunedì 7 ottobre 2024	9001 - 9002 - 9003	3	06:00	12:40	20:00	T1	T1	Nembro dir. Bergamo	
martedì 8 ottobre 2024	9001 - 9002 - 9003	3	15:00	21:40	20:00	4	1	Malpensata	linea 1 Grassobbio
mercoledì 9 ottobre 2024	9001 - 9002 - 9003	3	06:00	12:40	20:00	5	5	Via Zambonate Viaggino Sposi	
giovedì 10 ottobre 2024	9001 - 9002 - 9003	3	14:00	20:40	20:00	6	9	Via Camozzi Stadio	
venerdì 11 ottobre 2024	9001 - 9002 - 9003	3	12:30	19:10	20:00	T1	T1	Alzano Lombardo dir. Bergamo	rimanere tra la zona 12 e 32
sabato 12 ottobre 2024	9001 - 9002 - 9003	3	10:00	16:40	20:00	3	7	Via Maj dir. Celadina	
domenica 13 ottobre 2024	9001 - 9002 - 9003								

SQUADRA 2									
DATA SERVIZIO	MATR. AGENTI	N. AGENTI	ORA INIZIO	ORA FINE	ORE TURNO	ZONA	LINEA	FERMATA DI PARTENZA	NOTE SERVIZIO
lunedì 30 settembre 2024	9004 - 9005 - 9006	3	15:00	21:40	20:00	5	5	Via Caniana dir. Dalmine	
martedì 1 ottobre 2024	9004 - 9005 - 9006	3	08:30	15:10	20:00	3	8	Via Borgo palazzo dir. Seriate	
mercoledì 2 ottobre 2024	9004 - 9005 - 9006	3	06:00	12:40	20:00	T1	T1	Stazione Bergamo	zona 00 e 12
giovedì 3 ottobre 2024	9004 - 9005 - 9006	3	09:00	15:40	20:00	4	6	Malpensata dir. Stezzano	
venerdì 4 ottobre 2024	9004 - 9005 - 9006	3	14:00	20:40	20:00	3	7	Via Borgo Palazzo dir. Celadina	
sabato 5 ottobre 2024	9004 - 9005 - 9006	3	13:00	19:40	20:00	T1	T1	Ranica dir. Albino	
domenica 6 ottobre 2024	9004 - 9005 - 9006								
lunedì 7 ottobre 2024	9004 - 9005 - 9006	3	06:00	12:40	20:00	T1	T1	Nembro dir. Bergamo	
martedì 8 ottobre 2024	9004 - 9005 - 9006	3	12:00	18:40	20:00	2	5	Via Corridoni dir. Gorle	
mercoledì 9 ottobre 2024	9004 - 9005 - 9006	3	10:00	16:40	20:00	6	8	Via Broseta dir. Crocette	
giovedì 10 ottobre 2024	9004 - 9005 - 9006	3	10:40	17:20	20:00	5	5	Via Moroni dir. Porta Nuova	
venerdì 11 ottobre 2024	9004 - 9005 - 9006	3	12:30	19:10	20:00	T1	T1	Alzano Lombardo dir. Bergamo	rimanere tra la zona 12 e 32
sabato 12 ottobre 2024	9004 - 9005 - 9006	3	15:20	22:00	20:00	4	1	Via Boccaleone dir. Bergamo	
domenica 13 ottobre 2024	9004 - 9005 - 9006								


ALLEGATO 2: rapporto di servizio giornaliero dell'agente accertatore (rif. art. 40 d)

Esempio di compilazione

Pag.1



Pag.2



Pag.3



Pag.4



Pag.5



Pag.6



ALLEGATO 3: riepilogo settimanale sanzioni incassate per agente accertatore (rif. art. 40 d)

Esempio tabella di riepilogo

Periodo 30/09/2024 - 06/10/2024			
Matr. Agente	Sanzioni incassate complessive	di cui in contanti	di cui con carta bancaria
9001	10	4	6
9002	8	3	5
9003	9	2	7
9004	15	1	14
9005	14	13	1
9006	18	10	8
Totale	74	33	41